



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 129/2025/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del **Comune di Asti (AT)** con nota pervenuta a questa Sezione in data 11 novembre 2025, prot. n. 12757, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza 34 del 2025, con la quale il Presidente Aggiunto ha assegnato la richiesta di parere per la trattazione al Referendario dr.ssa Maria Di Vita;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dr.ssa Maria Di Vita,

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Asti, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali ha formulato una richiesta di parere sull'interpretazione dell'art. 35, comma 12, legge 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e in particolare, sul significato da attribuire al termine "spese" contenuto nella predetta norma.

L'Ente espone preliminarmente di avere avviato un procedimento di espropriazione per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) (di seguito anche solo P.E.E.P.) approvato con deliberazione della Giunta regionale nell'ottobre del 1988. Il valore di mercato dei terreni che il Comune intendeva acquisire per realizzare il P.E.E.P. era stato stimato da funzionario tecnico dell'Ufficio tecnico erariale di Torino con perizia. La stima era stata però contestata da alcuni proprietari delle aree espropriate, con un lungo iter giudiziale, iniziato a fine 1993 con l'impugnazione al T.A.R. Piemonte dei decreti d'esproprio e, a fine 1994, con l'opposizione alla stima delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea innanzi alla Corte d'Appello di Torino.

La pronuncia della Corte d'Appello era stata impugnata davanti alla Corte di cassazione. Dopo due successivi giudizi di rinvio alla Corte d'Appello da parte della Corte di Cassazione, la Corte d'Appello, a seguito di riassunzione, si è pronunciata con sentenza del 23.01.2024, accogliendo la domanda avversaria e condannando il Comune a versare una somma complessivamente consistente, in quanto maggiorata degli interessi legali maturati in oltre trent'anni di contenzioso e delle spese legali tali da determinare un'incidenza percentuale del 75,32 % rispetto al debito così come rideterminato, che il Comune ha riconosciuta e liquidata

a controparte. A questo punto, sulla base dell'art. 35, comma 12, L. 865/1971, il Comune ha riavviato il procedimento per il recupero dei maggiori oneri di esproprio nei confronti degli assegnatari in diritto di superficie e in proprietà dei lotti ricompresi nel P.E.E.P. Tale pretesa viene contestata dagli assegnatari con la motivazione che l'impegno relativo al conguaglio del prezzo di acquisizione delle aree, contenuto nelle convenzioni urbanistiche richiamate dai rispettivi contratti di compravendita, non contempla anche gli eventuali interessi e le spese legali.

Il Comune ritiene che il quesito posto attenga *"alla materia della contabilità pubblica vertendo sulla corretta interpretazione del predetto art. 35 con riferimento alle "spese" sostenute per l'acquisizione delle aree, ossia se in esse debbano essere necessariamente comprese anche quelle giudiziarie e gli interessi legali che di fatto non rappresentano il prezzo delle aree, ma solo costi accessori sorti a causa del lunghissimo iter giudiziario[..]"*.

Sulla base di questa premessa il Comune chiede se *"l'art. 35, comma 12, L. 865/1971 che prevede testualmente che i corrispettivi della concessione in superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà debbano, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, vada applicato computando nella richiesta di rimborso agli assegnatari tutte le diverse voci di spesa che nel tempo hanno determinato l'importo complessivo effettivamente versato dall'Ente"*.

Pare utile richiamare preliminarmente anche il testo dell'art. 35 legge n. 865 del 1971 a partire dal comma secondo fino al comma 12, ovvero fino alla specifica disposizione di cui l'ente chiede l'interpretazione. Tale norma prevede che:

"2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare n.d.r) sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici

istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

8. La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

10. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

11. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed

ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.

12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 [...]".

La norma in questione prevede per la realizzazione dei Piani di Edilizia economica e popolare (P.E.E.P) che le aree ricomprese nel Piano siano espropriate da parte del Comune e che sulle stesse sia concesso il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

I rapporti tra Il Comune e il concessionario devono essere regolati da un'apposita convenzione che deve peraltro prevedere il corrispettivo della cessione. Il comma 12 dell'art. 35 specifica che il corrispettivo deve assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune (o dal consorzio) per l'acquisizione delle aree ricomprese nel piano.

Il Comune di Asti chiede di sapere se in tali spese debbano ritenersi ricompresi gli interessi e le spese legali che il Comune deve corrispondere ai soggetti espropriati in esito di un contenzioso per la determinazione dell'indennità protrattosi nel tempo.

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza, sotto il profilo sia soggettivo, sia oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo

Come specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può formalmente avanzarla.

Il primo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva esterna, è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: essa appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, ed a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva interna, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere; il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere, in

quanto rappresentante legale dell'ente territoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è dunque ammissibile, provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed essendo firmata dal sindaco.

Sotto il profilo oggettivo

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che gli Enti prima citati possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri "in materia di contabilità pubblica".

La riconducibilità del quesito in questione alla materia della contabilità pubblica merita un particolare approfondimento in quanto l'odierna richiesta di parere non ha ad oggetto una norma che riguarda *"la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*, ossia quelle materie che, secondo anche quanto espresso dalla pronuncia della Sezione Autonomie n. 5 del 17 febbraio 2006, possono essere agevolmente classificare come norme di contabilità pubblica.

Tuttavia bisogna considerare anche gli ulteriori criteri orientativi dettati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 54 del 2010 con la quale è stato precisato che *"La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. [...] Per le ragioni innanzi esposte, quindi, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio."*

Orbene, la norma di cui il Comune di Asti chiede l'interpretazione appare riconducibile a questa categoria di disposizioni ovvero a norme che pongono limiti in funzione di obiettivi di finanza pubblica. Come la giurisprudenza civile e amministrativa ha avuto modo di rimarcare in diverse occasioni, l'art. 35 legge 865/71 al comma 12, nella misura in cui prevede che il corrispettivo previsto nelle convenzioni per la concessione del diritto di superficie (o per la cessione della proprietà) deve coprire le spese che il Comune sostiene per l'acquisizione delle aree ricomprese nei Piani di Edilizia economica e popolare (P.E.E.P) pone un principio di "neutralità finanziaria" ovvero la regola che dall'operazione non devono derivare sul bilancio dell'ente locale costi o oneri non ripianati, anche a presidio dei valori posti dall'art. 81 della costituzione (Consiglio Stato, n. 7942/2020).

La norma in questione è stata infatti qualificata come norma inderogabile che va ad integrare la disciplina dettata dalle singole convenzioni stipulate dal Comune con i beneficiari, ex art. 1339 c.c (inserzione automatica di clausole e di prezzi imposti per legge; in questo senso Consiglio stato n. 2854/2012 e Consiglio stato 3809/2014).

Posto che l'art. 35 legge n. 865 del 1971, appartiene al novero di quelle norme che limitano l'autonomia degli enti pubblici a salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, si ritiene che il parere rientri nell'ambito di competenza della Corte.

A conferma di tale orientamento va ricordato che sull'interpretazione dell'art. 35 legge cit. si è pronunciata anche la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia (deliberazione 46/2019/PAR)) ritenendo ammissibile una richiesta di parere riguardante il diverso profilo della misura del conguaglio che può essere richiesto ai titolari del diritto di superficie. Numerose poi sono state le pronunce in materia di modalità di determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (cfr. Deliberazione n. 10/SEZAUT/2015/QMIG e giurisprudenza ivi citata).

Un ulteriore aspetto da considerare è che secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile, l'ammissibilità di ogni richiesta di parere si riscontra allorché il quesito inerisca, in termini generali e astratti, all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica e devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici. Diversamente si determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Nella richiesta del Comune di Asti si fa, invero, riferimento ad una specifica vicenda ma il quesito viene poi formulato in termini generali e astratti. Anche sotto questo profilo la richiesta deve ritenersi ammissibile.

Premettendo che con la trattazione del parere non si intendono fornire indicazioni sulla specifica vicenda cui il Comune ha fatto cenno, si ritiene comunque possibile fornire orientamenti di carattere generale.

In conclusione, anche sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere, nei termini prima espressi, è ammissibile.

MERITO

La giurisprudenza civile e amministrativa è stata spesso investita di controversie riguardanti la portata della nozione di "spese" contenuta nell'art.35, comma 12, della l. n. 865/1971, evidenziando come la norma ponga un principio di "perfetto pareggio" dell'operazione, nel senso che vi deve essere un'esatta corrispondenza fra i costi sopportati dal Comune per l'acquisizione giuridica definitiva e l'urbanizzazione delle aree incluse nel P.E.E.P e i corrispettivi dovuti dai privati beneficiari (cfr. Cons. Stato, n. 1751/2011; n. 50/2012; n. 2854/2012; n. 2213/2014; n. 3809/2014; n. 4687/2014; n. 1117/2015, n. 1492/2015).

E' stato altresì chiarito che il principio del pareggio non opera in senso assoluto, in quanto non possono essere addossate ai privati conseguenze che derivano da comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7942/2020 della quale si richiama il seguente passaggio: *"Occorre ora verificare, nel concreto, quando i costi e gli oneri in parola rientrano nell'ambito applicativo del principio del pareggio di bilancio (dal che deriva la loro conseguente reversibilità sui privati assegnatari) e quando, al contrario, vi esulano. La giurisprudenza civile e quella amministrativa - anche in questa parte richiamate correttamente dal giudice di prime cure - hanno fornito un criterio guida di ordine generale, idoneo a consentire un'esegesi chiara, certa e univoca della previsione in questione. Il criterio si basa sulla distinzione tra i costi che l'ente ha sostenuto quali conseguenze direttamente ed esclusivamente riferibili ad una propria condotta illecita ed a procedimenti illegittimi che hanno dato luogo a risarcimenti del danno (tali costi non sono riversabili sui privati e sono definitivamente sostenuti dall'ente pubblico) e quelli che l'ente ha sostenuto per portare a compimento le procedure espropriative o per acquisire il diritto di proprietà, poi attribuito ai concessionari o agli assegnatari (tali costi sono, al contrario, integralmente riversabili sul privato)."*

Analogo orientamento è stato espresso anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 577/2005 che affronta il caso in cui l'acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare sia avvenuta non già attraverso le procedure espropriative di legge ma in forza di un fatto civilisticamente illecito, quale l'occupazione acquisitiva che fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell'art. 2043.

Ancora, in un caso in cui veniva contestata la legittimità della richiesta agli assegnatari di pagare un conguaglio del costo delle aree e il rimborso delle spese legali sostenute dal Comune nel giudizio avverso la indennità di esproprio, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4813/2010) ha affermato che, *l'azione del Comune si colloca nei binari tracciati dalla giurisprudenza, quando "la somma di cui viene richiesta la ripetizione non è dovuta ad un fatto illecito dell'ente pubblico, ma è conseguenza della contestazione in sede giudiziale della correttezza della quantificazione operata"*.

Negli stessi termini si è espressa anche la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14782/2020, a proposito delle spese sostenute nel giudizio di opposizione alla stima sottolineando come *"il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza variabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione tratta quindi di una posta che il Comune ha diritto di richiedere in quanto del tutto coerente con la nozione di costo di acquisizione delle aree.*

Sempre a proposito delle spese legali la sentenza 12545/2017, rimarca il principio che la possibilità di addossare tali oneri agli assegnatari è ancorata alla legittimità dell'agire della pubblica amministrazione in quanto *"la ripetibilità delle spese va ovviamente contenuta nei limiti di un'attività difensiva che si espliciti nel rispetto del generale dovere di correttezza e diligenza, onde non si potranno ammettere a rimborso spese che, pur se inerenti al procedimento di acquisizione delle aree a mente dell'art. 35 citato, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, a cui compete valutarne il rispetto in concreto, eccedono questi limiti"*.

In numerose altre pronunce della cassazione è stato evidenziato come sia necessario, ai fini della rimborsabilità delle spese legali, accertare nel concreto se la condotta processuale del Comune nei giudizi di opposizione alla stima sia stata o meno improntata alla diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale accorto (Cassazione n. 15049/2022, n. 19731/2022, 21572/2022; nello stesso senso Consiglio di Stato, n. 4932/2023).

Ricostruito questo quadro giurisprudenziale che appare piuttosto consolidato, la Sezione ritiene di non doversi discostare dalle considerazioni formulate nelle sentenze del giudice amministrativo e ordinario. L'art. 35 legge 865/1971 deve essere interpretato nel senso di

escludere che possano essere addossate ai privati i costi che rappresentano conseguenze di una condotta illecita e di procedimenti illegittimi posti in essere dall'ente espropriante, mentre possono essere oggetto di conguaglio i costi sostenuti, in modo legittimo, per portare a compimento le procedure espropriative o per acquisire il diritto di proprietà, poi attribuito ai concessionari o agli assegnatari.

Pertanto, ai fini della quantificazione delle spese addebitabili ai privati non si potrà prescindere dall'interpretazione delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ex art. 35, comma 8, legge 865/71 con gli assegnatari, in quanto le clausole convenzionali potrebbero prevedere l'addebito anche di spese ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Resta fermo che in nessun modo la Sezione intende pronunciarsi sulla legittimità delle pretese avanzate dal Comune nel caso prospettato in quanto l'esercizio della funzione consultiva ex art. 7 comma 8, L. n. 131/2003 si esplica attraverso la formulazione di orientamenti di principio, e rimane esclusa la valutazione di fattispecie concrete, per le quali la Corte difetterebbe, prima ancora che di elementi conoscitivi necessari a valutare la legittimità del comportamento del Comune, dello stesso potere di pronunciarsi.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.

Il Relatore

Dott.ssa Maria Di Vita

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita Mondera

Depositato in Segreteria il **22 dicembre 2025**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese